



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.4 - Progetti di investimento delle imprese che operano sfruttando e valorizzando economicamente gli attrattori culturali e naturali della Regione

Bando 2024

“Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi”

1) Obiettivi

L'Azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, si propone di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.

Il bando si propone di favorire la crescita delle imprese di produzione audiovisiva, sostenendo lo sviluppo e la produzione di progetti audiovisivi attraverso l'attuazione delle seguenti sottomisura:

- a) "Sviluppo": fornire sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per avviare un nuovo progetto, individuare partner nazionali ed internazionali che co-producano il progetto, partecipare a mercati nazionali ed internazionali di settore, attrarre finanziamenti, partecipare a programmi ed eventi che favoriscano lo sviluppo creativo e finanziario dell'opera;
- b) "Produzione": fornire sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per produrre opere audiovisive (preparazione, lavorazione, post-produzione) realizzate sul territorio regionale da destinare alla distribuzione nazionale e internazionale.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese in forma singola o associata in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
2. Possono partecipare alla sottomisura:
 - a) Sviluppo: Imprese e associazioni:
 - attive, iscritte al registro delle imprese o dotate di partita IVA e in possesso del codice ATECO 2007 59.11.00 (per le imprese), o iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo) e che abbiano nel proprio statuto la produzione di audiovisivi come attività prevalente (per le Associazioni);
 - che siano produttori indipendenti ¹;
 - con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo;

¹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, per «produttori indipendenti» si intendono gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

- che detengano almeno il 50% dei diritti del soggetto dell'opera, direttamente o tramite un'opzione di contratto di cessione dei diritti;
- che dimostrino con credit ufficiali pregressa esperienza nella produzione audiovisiva.

b) Produzione: imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva:

- che esercitino attività prevalente di produzione cinematografica e audiovisiva, in possesso del codice ATECO 2007 59.11.00, attive, iscritte al registro delle imprese;
- che siano produttori indipendenti;
- con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo.
- che siano produttore unico, co-produttore o che abbiano un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva;
- in possesso di un contratto di distribuzione fra le parti sottoscritto con un distributore cinematografico/broadcaster (contratti di distribuzione, deal memo o lettera di impegno per la distribuzione o un contratto di pre-acquisto o coproduzione o di attivazione con un broadcaster o una piattaforma SVOD o VOD. Non si considera soddisfatto questo requisito tramite la presentazione di sola lettera di interesse);
- che dimostrino con credit ufficiali pregressa esperienza nella produzione audiovisiva.

3. Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- a) le imprese in stato di liquidazione giudiziale o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- b) le imprese in difficoltà;²
- c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.³

4. È ammessa la presentazione di una domanda, per ogni richiedente, per ciascuna sottomisura.

² Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

³ Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

3) Localizzazione

1. Gli interventi oggetto del presente bando devono riguardare iniziative realizzate da soggetti con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo.

4) Iniziative ammissibili

1. Le iniziative ammissibili riguardano:
 - a) Sottomisura "Sviluppo": sviluppo di progetti audiovisivi realizzati da imprese e associazioni, con sede in Liguria, destinati alla distribuzione nazionale e internazionale;
 - b) Sottomisura "Produzione": produzione di opere audiovisive realizzate da imprese con sede in Liguria e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, che soddisfino uno dei seguenti criteri:
 - realizzare almeno il 30 % dei giorni di riprese sul territorio ligure
 - effettuare almeno il 20% della spesa preventivata sul territorio ligure.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:
 - Lungometraggi (durata minima di 52 minuti);
 - Serie TV (durata minima di 90 minuti).
 - serie web (durata superiore a 50 minuti);
 - cortometraggi (durata massima 30 minuti).

Ciascuna delle tipologie sopra indicate può essere realizzata, sia parzialmente che integralmente, con tecniche di animazione e può avere carattere di finzione o di documentario.

3. Sono escluse dal sostegno finanziario del presente bando i progetti di opere audiovisive che:
 - abbiano carattere pornografico, razzista, che facciano apologia di violenza o che ledano il principio di pari opportunità;
 - abbiano carattere pubblicitario;
 - promuovano un'istituzione o una specifica organizzazione e le corrispondenti attività;

- giochi televisivi, talk show, reality show, programmi esclusivamente didattici e di apprendimento.
4. Gli interventi devono essere conclusi e la rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro il 30 giugno 2025.
 5. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide con la data del primo titolo di spesa.
 6. L'intervento ammissibile agevolabile non può essere inferiore per la sottomisura a) Sviluppo a 2.500 euro per serie web e cortometraggi, 8.750 euro per serie tv, 31.250 euro per lungometraggi e 15.000 euro per la sottomisura b) Produzione.
 7. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
 8. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate dal 1° luglio 2023 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
 9. I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato FI.L.S.E. S.p.A. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nella quietanza di pagamento.

5) Spese ammissibili

1) Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Sottomisura "Sviluppo":

- opzione e acquisizione dei diritti sul soggetto;
- attività di ricerca, inclusi sopralluoghi;
- ricerca di archivi;
- scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi costi traduzione;
- realizzazione di uno storyboard;
- ricerca dei tecnici principali e del casting;
- preparazione di un budget preventivo di produzione;
- preparazione di un piano finanziario di produzione;
- ricerca di partner, finanziatori, co-produttori (viaggi, spese di vitto e alloggio);

- partecipazione a mercati dell'audiovisivo, pitching forum, workshop (accrediti, viaggi e spese di vitto e alloggio nelle date corrispondenti, preparazione e stampa di materiale promozionale);
- preparazione di un piano di produzione;
- preparazione strategie iniziali di marketing e di promozione dell'opera;
- per progetti di finzione: realizzazione di un teaser;
- per documentari: realizzazione di un promo video;
- per animazione: ricerca grafica e realizzazione di un pilota.

b) Sottomisura "Produzione":

- le spese che concorrono al costo di produzione, effettivamente sostenute nel territorio ligure, relative a:
 - compensi per personale residente in Liguria, impiegato nella realizzazione del progetto;
 - beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria;
 - beni durevoli acquisiti/ noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria (i costi dei beni acquisiti sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);
 - le spese relative a prestazioni effettuate dai titolari, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente, se residenti in Liguria, purché dalla documentazione contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto;
 - costi per permessi e autorizzazioni;
 - costi indiretti (nel limite massimo del 15% dei costi di personale);
 - spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Liguria, fino a un massimo del 10% delle spese ammissibili.

2) Non sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di terreni e/o immobili,
- contratti di manutenzione;
- lavori in economia;
- leasing;
- opere di restauro, compreso il risanamento conservativo e/o recupero funzionale dei beni

culturali ed opere impiantistiche connesse;

- producer's fee;
- spese di carburante.

Inoltre, non sono ammissibili tra le spese di consulenza gli incarichi per servizi di carattere continuativo o periodico che rientrano nei costi di esercizio ordinari connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità.

Non sono ammesse spese in auto fatturazione.

- 3) L'ammontare relativo all'IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
- 4) I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
- 5) I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
- 6) Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nelle misure indicate nelle tabelle che seguono, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).

Ripartizione delle risorse assegnate al presente bando.

Sottomisura	Ripartizione della dotazione del fondo
Sottomisura a) Sviluppo	20%
Sottomisura b) Produzione	80%

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Sottomisura a) Sviluppo

Importo massimo del contributo: 80% del budget

	Importo del contributo in €		Percentuale di risorse assegnate sulla dotazione della sottomisura
	minimo	massimo	
Lungometraggi	25.000	30.000	

Serie TV	7.000	10.000	70%
Serie Web	2.000	3.000	30%
Cortometraggi	2.000	3.000	

Sottomisura b) Produzione

	Importo massimo di contributo	Percentuale di risorse assegnate sulla dotazione della sottomisura
Lungometraggi	€ 120.000	70%
Serie TV	€ 120.000	
Serie Web	€ 15.000	20%
Cortometraggi	€ 30.000	10%

Il contributo a valere sulla sottomisura b) Produzione verrà concesso con percentuali differenti in relazione al punteggio attribuito:

punteggio	percentuale
60-75	35%
76-90	40%
> 90	60%

2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo “de minimis”, relativamente agli stessi costi ammissibili.

7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445 del 28/12/2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, il tutto pena l’inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 14 maggio 2024 al 3 giugno 2024.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
3. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.
4. Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

5. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
6. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) dati generali dell'impresa e relativi *credit* ufficiali;
 - b) relazione tecnico-illustrativa del progetto contenente tra l'altro un elenco di opere prodotte, il cronoprogramma relativo alle fasi di sviluppo, il piano finanziario, le informazioni creative, ecc.; e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - c) copia dei preventivi relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
 - d) documentazione idonea a consentire la valutazione di merito dei progetti sulla base dei criteri di cui al successivo punto 9, come ad esempio:
 - documenti relativi a credenziali di attori, registi o altri soggetti con ruoli rilevanti nella produzione, specificando il cast intenzionale e/o effettivo con relativa documentazione, ecc.
 - documenti comprovanti la disponibilità delle risorse complessive atte alla realizzazione del progetto e al conseguimento degli obiettivi, cofinanziamenti, ecc.
 - e) Per la sottomisura a) Sviluppo, copia del contratto di opzione o di cessione dei diritti
2. I preventivi dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanze procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Le imprese devono fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in sede di concessione dell'agevolazione.

9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a

graduatoria.

2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge 241/90.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. Le domande sono esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al fine di valutare la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità formale della domanda:
 - a. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
 - b. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.).
 - c. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, ecc.).
 - d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060.
 - e. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale.
 - f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH.
6. Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione di merito del/i progetto/i proposto/i, che comporta l'attribuzione, da parte di un'apposita Commissione, nominata da FI.L.S.E. S.p.A., composta da esperti di settore, di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che ne determina il posizionamento nella relativa graduatoria. I contributi sono assegnati ai beneficiari secondo l'ordine assunto nella graduatoria fino alla concorrenza delle somme disponibili.

CRITERI PER LA SOTTOMISURA SVILUPPO

N	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
----------	-----------------	--------------------------------	--------------------------

1	Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento	- Capacità narrativa, chiarezza degli obiettivi, originalità, competenze del team creativo, ecc.	<u>30</u>
		- Fattibilità del progetto, strategia di finanziamento, analisi del piano finanziario	<u>20</u>
		Strategie di distribuzione: Potenzialità del soggetto	<u>15</u>
		- Coinvolgimento agenti di vendita nazionali o internazionali o distributori o broadcaster	<u>5</u>
2	Capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica	- Si - No	<u>5</u> <u>0</u>
5	Numero di imprese regionali potenzialmente coinvolte	- Da 1 a 5	<u>1</u>
		- Da 6 a 10	<u>2</u>
		- Oltre 10	<u>3</u>
6	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda	<u>10</u>
		- Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>1</u>
7	Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione	- Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, ambientale e culturale, storico e turistico della Liguria (valorizzazione Brand Liguria)	<u>30</u>

7. Non sono considerate ammissibili le domande presentate a valere sulla sottomisura "sviluppo" con punteggio uguale a zero, anche in uno solo dei quattro "elementi di valutazione" di cui al sopra indicato criterio n. 1 non sono considerate ammissibili

CRITERI PER LA SOTTOMISURA PRODUZIONE

N	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Contenuti del soggetto, credenziali della produzione, del regista, dell'autore, degli interpreti ecc. <u>30</u> - Fattibilità del progetto, strategia di finanziamento, analisi del piano finanziario <u>20</u> Strategie di distribuzione: Potenzialità del soggetto <u>5</u> - Coinvolgimento agenti di vendita nazionali o internazionali o distributori o broadcaster <u>30</u> 	
2	Capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica	<ul style="list-style-type: none"> - Sì <u>5</u> - No <u>0</u> 	
5	Numero di imprese regionali potenzialmente coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Da 1 a 5 <u>1</u> - Da 6 a 10 <u>2</u> - Oltre 10 <u>3</u> 	
6	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda <u>10</u> - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda <u>1</u> 	
7	Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione	- Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, ambientale e culturale, storico e turistico della Liguria (valorizzazione Brand Liguria) <u>30</u>	
8	Ricaduta economica diretta e indiretta sul sistema Liguria	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di giorni di preparazione, riprese, post produzione prevista in Liguria <u>30</u> - Impiego di personale residente in Liguria coinvolto nel progetto <u>3</u> - Spesa sul territorio <u>5</u> 	

8. Non sono considerate ammissibili le domande presentate a valere sulla sottomisura "produzione" con punteggio uguale a zero, anche in uno solo dei quattro "elementi di valutazione" di cui al sopra

indicato criterio n. 1 non sono considerate ammissibili

Criteria premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

N.	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Ricadute positive in termini occupazionali	- Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato	<u>1</u>
		- L'inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	<u>2</u>
2	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni	
		- Si - No	<u>3</u> <u>0</u>
3	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne	
		- Si - No	<u>3</u> <u>0</u>
4	Introduzione di modelli innovativi per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship	Si	<u>1</u>
		No	<u>0</u>

5	Coerenza con le priorità della SmartSpecialization Strategy (S3)	Si	<u>1</u>
		No	<u>0</u>

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede la migliore ricaduta in termini occupazionali.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alle ricadute positive in termini occupazionali, il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

9. Le domande con punteggio uguale a zero anche in uno solo dei quattro "elementi di valutazione" di cui sopra indicato criterio n. 1 non sono considerate ammissibili.
10. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
12. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
13. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
14. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
15. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito di FI.L.S.E. Spa, ai sensi dell'art. 49 c.3 del

Regolamento UE n.2021/1060.

16. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, entro ottanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario.
2. L'agevolazione sarà erogata secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo;
 - b) acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, in alternativa all'anticipo, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
 - c) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line", allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

11) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a. eseguire l'intervento conformemente alla proposta approvata e produrre la rendicontazione finale dispesa – così come previsto dalla relativa modulistica – nei termini previsti al paragrafo 4;

- b. mantenere per un periodo di tre anni, successivi alla data di erogazione del contributo, il requisito localizzazione dell'unità operativa interessata dall'intervento nel territorio regionale e di non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
- c. mantenere per la durata dell'intervento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- d. dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- e. fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- f. comunicare a FI.L.S.E. S.p.A. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- g. conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h. rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 - *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027

e inoltre

- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- autorizzare, durante le riprese, la presenza sul set dei rappresentanti di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A.;
- consentire la realizzazione di riprese fotografiche e/o video sul set (in riferimento alle location e

al cast tecnico presente), utilizzabili ai fini di documentazione, promozione e attività di comunicazione (news, comunicati stampa, pagine pubblicitarie) da parte di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A., previa approvazione del responsabile della comunicazione indicato dalla società di produzione. L'eventuale coinvolgimento del cast artistico sarà invece oggetto di specifico accordo con la produzione;

- consentire, durante le riprese, l'organizzazione di una conferenza stampa e/o una visita sul set rivolta alla stampa locale, nazionale e internazionale, alla presenza del regista e del cast principale, salvo diverso e motivato accordo tra le parti;
 - invitare i rappresentanti di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. a presenziare agli eventi di lancio dell'opera audiovisiva (conferenza stampa nazionale ed eventuale altra anteprima nazionale) e agli eventi legati alla partecipazione dell'opera audiovisiva a rassegne e festival;
 - in fase di lancio del progetto organizzare, preferibilmente nel Comune luogo delle riprese, a proprie spese e alla presenza del regista e del cast principale, una conferenza stampa e un'anteprima del film (o la proiezione di uno o più episodi della serie TV, oppure una serata evento), riservata ad una platea di ospiti individuati da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. In seconda ipotesi, gli eventi potranno aver luogo nella città di Genova, con la presenza delle istituzioni locali interessate;
 - concedere a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. la possibilità di utilizzare e condividere sulla propria pagina Facebook e/o su altri canali social eventuali contenuti ufficiali sul work in progress della promozione e distribuzione;
 - consegnare a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. tre copie, su supporto digitale, dell'opera completa e dell'eventuale backstage (e/o speciali promozionali);
 - garantire a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. l'utilizzo gratuito di estratti dell'opera della durata massima di 30 minuti, delle foto di scena e del backstage (che potranno essere utilizzati insieme ad altri estratti di opere filmiche), esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione degli enti;
- i. accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- j. garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- k. riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto) comunicato da FI.L.S.E., salvo

quanto previsto all'art. 4, punto 9.

12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:
 - a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b. il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi costi altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. S.p.A. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui al precedente paragrafo 4 "iniziative ammissibili", punto 6, salvo, in questo ultimo caso, cause di forzamaggiore debitamente motivate;
 - e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, che comporti la modifica dell'ordine assunto nella graduatoria iniziale in una posizione che ne avrebbe comportato l'esclusione dal finanziamento, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.
3. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

14) Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
 5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
 6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.4. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

15) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 -fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive", nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione

di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie disoggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,

- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it, settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

